

ASSOCIAZIONE APICOLTORI DELLA VALSUGANA LAGORAI

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia è costituita una Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE APICOLTORI DELLA VALSUGANA LAGORAI"**, per brevità anche detta **APIVAL**, con sede legale ed amministrativa in 38051 – BORGIO VALSUGANA, Viale Città di Prato, 23

Art. 2

La durata della Associazione è stabilita fino al 2020, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Art. 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nella Provincia di Trento ed ha per scopo:

1. tutelare gli interessi di apicoltori, cittadini, consumatori, produttori agricoli intorno ai temi dell'ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita.
2. tutelare gli interessi generali tecnico economici dell'apicoltura nei confronti di qualsiasi autorità, Amministrazione, Ente pubblico e privato;
3. promuovere e valorizzare le produzioni dell'apicoltura della Valsugana e Lagorai in base alle normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti (CEE) n.2081/92 e n.2082/92 e loro modifiche e integrazioni;
4. **favorire ed incrementare la razionale utilizzazione delle risorse floristiche locali con l'impollinazione delle colture;**
5. favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse ambientali, con promozione dei prodotti apistici per la tutela dei marchi di qualità, con qualificazioni professionali di tutti gli apicoltori;
6. promuovere ogni altra azione diretta alla difesa, valorizzazione e potenziamento dell'attività apistica;
7. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
8. operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli hobbistici;
9. promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
10. concludere accordi con Enti Pubblici e/o privati per la gestione di loghi, insegne e quanto altro sia necessario per distinguere l'attività dei propri associati rispetto a quella di altri nell'esercizio della vendita diretta;
11. stipula contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla attività di commercializzazione;
12. compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione non svolge direttamente attività di vendita diretta bensì favorisce la costituzione e lo sviluppo di mercati che possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti apistici che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione:

definisce ed adotta un **Regolamento** interno che stabilisce i requisiti che qualificano l'attività esercitata dalle aziende aderenti all'associazione e trova applicazione in tutte le attività di produzione primaria ed alla trasformazione, in cui si crea un rapporto commerciale presunto (promozione) o reale (vendita) con il consumatore finale, ivi compreso il confezionamento.

Art. 4

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione i produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall'articolo 2135 del c.c., che rispettino le seguenti condizioni: tutti coloro che hanno interessi nell'apicoltura della Valsugana e Lagorai e, tramite un loro singolo rappresentante, possono far parte dell'associazione anche gli enti e le società aventi i medesimi interessi od interessi affini.

- a) Equivale a semplice domanda di ammissione il pagamento della quota sociale fissata dall'assemblea.
- b) L'interesse all'apicoltura é dimostrato col possesso di almeno un alveare gestito direttamente; si deroga quando si tratti di enti, società o persone il cui interesse all'ammissione viene insindacabilmente valutato dal Consiglio Direttivo.
- c) Può associarsi all'associazione l'apicoltore ovunque residente purché eserciti l'apicoltura stabile nel corso dell'anno prevalentemente nella Valsugana e Lagorai.**
- d) All'atto della domanda di ammissione il socio deve risultare in regola con la denuncia alveari oppure che vi provveda contestualmente alla domanda stessa.

Art. 6

Con l'adesione a socio l'associato assume l'impegno a rispettare lo Statuto il Regolamento Approvati dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 7

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione, la quota di ammissione di euro 10,00 e gli eventuali contributi annualmente determinati dall'Assemblea necessari al funzionamento dell'Associazione.

La quota di ammissione e i contributi versati annualmente non costituiscono titoli di partecipazione e non devono essere restituiti all'atto del recesso ed esclusione del socio.

Art. 8

All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, le sanzioni previste dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 9

Con delibera del Consiglio Direttivo è escluso l'associato:

- a) che non soddisfi più i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;
- c) che abbia riportato, anche nell'espletamento di funzioni connesse alle cariche ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, reati ambientali o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. La causa di esclusione ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- d) che non corrisponda per una annualità il contributo associativo.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Referente territoriale.

Art. 11

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 12

Per la partecipazione all'Assemblea, gli associati devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un voto.

Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un componente il nucleo familiare o di un altro associato.

Art. 13

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, da affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 15 giorni prima della adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.

Art. 14

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti e rappresentati.

Per le modifiche allo statuto, salvo quanto *infra* precisato, occorrerà la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto e non possono rappresentare gli associati.

Art. 15

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti, e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

- e) approvare e/o modificare il **Regolamento** interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare la costituzione di fondi di **intervento alimentati** da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- g) determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a nove eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

I membri del Consiglio Direttivo che mancano per più di due riunioni senza giustificato motivo decadono dall'incarico e vengono sostituiti a norma del quarto e del quinto comma del presente articolo.

Per la validità della adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Art. 18

Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Referente territoriale, scelto tra i soci, determinandone i compiti, e i poteri e le responsabilità.

Art. 19

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all'uopo designato.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo può competere un'indennità di carica da determinarsi annualmente dall'Assemblea.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE – RENDICONTI

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, rendite sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del

Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire agli associati, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione e al termine della liquidazione dell'associazione.

Art. 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;
- c) dalle rendite patrimoniali;
- d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

Tali entrate vanno a costituire il patrimonio dell'associazione salvo diversa deliberazione del consiglio, in ogni caso non utilizzabili se non per il perseguimento dell'oggetto associativo.

Art. 22

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 23

Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale della circoscrizione competente per territorio.

Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.

La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.